



Regione Siciliana



CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO



REGOLAMENTO

**PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI DI
DIFESA A LEGAL' ESTERNI AL CENTRO**

Allegato 3 - Testo approvato con Deliberazione n. 934 DEL 27/09/2017

www.celpas.it

Cittadella Sant'Elia - via G. Mufè, 1 - 93100 CALTANISSETTA - tel. 0934 505215 - fax 0934 591266 - e-mail edf@celpas.it -
Sede operativa di Palermo - c/o Assessorato Regionale della Salute - via M. Vaccaro, 5 - 90145 Palermo
tel. 091 7079361 P. IVA 01427360852

INDICE

TITOLO I - Premesse

Art. 1- Finalità ed ambito di applicazione

TITOLO II - Albo dei legali di fiducia

Art. 2 - Albo degli Avvocati

Art. 3 - Sezioni e fasce

Art. 4 - Iscrizione all'Albo

Art. 5 - Aggiornamento dell'Albo

Art. 6 - Cancellazione dall'Albo

TITOLO III - Affidamento degli incarichi e compensi professionali

Art. 7 - Modalità di conferimento degli incarichi

Art. 8 - Rapporti con i legali

Art. 9 - Criteri di determinazione dell'acconto e dei compensi

Art. 10 - Liquidazione dei compensi professionali

Art. 11 - Convenzione con il Professionista

TITOLO IV - Norme finali

Art. 12 - Registro degli incarichi

Art. 13 - Affidamenti fiduciari di carattere eccezionale

Art. 14 - Trattamento dati personali

Art. 15 - Norma finale e di rinvio

TITOLO I Premesse

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento, a modifica ed integrazione del precedente, adottato e approvato con Deliberazione del Direttore del Centro n. 600/2014 e s.m.i., disciplina le modalità con le quali il C.E.F.P.A.S. - di seguito per brevità "Centro" procede per conferire gli incarichi legali ad avvocati del libero foro per la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Ente in ogni tipologia di controversia e per l'attività stragiudiziale, a garanzia del soddisfacimento dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza sui quali deve essere improntata l'attività della Pubblica Amministrazione.

Oggetto del presente Regolamento sono i singoli incarichi di patrocinio legale che il Centro intende conferire al fine di soddisfare puntuali esigenze di difesa, e non rientrano dunque, nel presente regolamento, le procedure di affidamento dei servizi legali, quali ad es. l'assistenza e la consulenza giuridica che si caratterizzano, in quanto tali, per la presenza di una specifica organizzazione, della complessità dell'oggetto e per la predeterminazione della durata.

Nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, il presente Regolamento individua pertanto, da un lato, i criteri per la individuazione dei difensori, dall'altro i parametri economici per l'elaborazione dei compensi professionali che saranno applicati agli incarichi legali affidati a professionisti esterni.

Il presente Regolamento disciplina altresì l'istituto della tutela legale in favore dei dipendenti ed amministratori che, per fatti o atti commessi nell'espletamento dei loro compiti di ufficio, siano coinvolti in procedimenti civili, penali, amministrativi a contabili.

TITOLO II Albo dei legali di fiducia

Art. 2

Albo degli avvocati

Per l'affidamento degli incarichi legali con Deliberazione del Direttore del Centro n. 22 dell'11/1/2016 è stato istituito apposito Albo aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le magistrature (civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile e costituzionale), la cui tenuta ed il relativo la cui tenuta ed il relativo aggiornamento è di competenza della Direzione Amministrativa del CEFPAS.

Art. 3

Sezioni e fasce

L'Albo è suddiviso in 4 sezioni:

1. Sezione del lavoro;
2. Sezione civile e amministrativa;
3. Sezione penale;
4. Sezione tributaria.

Ogni sezione è, a sua volta, suddivisa in 2 fasce di iscrizione corrispondenti, in ordine decrescente, all'esperienza professionale dei professionisti richiedenti:

- 1[^] fascia - avvocati con iscrizione professionale da oltre 10 anni, ovvero con iscrizione all'Albo del cassazionisti;
- 2[^] fascia - avvocati con iscrizione all'Albo professionale fino a 10 anni.

Limitatamente alla sezione n. 4, l'iscrizione è consentita anche ai dottori commercialisti abilitati alla difesa innanzi le commissioni tributarie. Gli stessi saranno collocati nelle fasce di competenza in relazione all'anzianità di iscrizione al relativo albo professionale.

Art. 4

Iscrizione all'Albo

Ogni professionista può fare richiesta di essere iscritto in non più di 2 sezioni.

L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, alla quale deve essere allegata la seguente documentazione:

- A) Autocertificazione con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., attestante l'iscrizione nell'Albo professionale, indicandone i relativi estremi, nonché eventuali sospensioni, cancellazioni, e i motivi delle stesse;
- B) Autocertificazione con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., attestante l'inesistenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- C) Curriculum di studio, degli incarichi assolti, delle attività svolte, con l'indicazione di eventuali specializzazioni e pubblicazioni;
- D) Dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente Regolamento;
- E) Dichiarazione, con l'indicazione dei dati, di titolarità di idonea polizza assicurativa per danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
- F) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il CEFPAS per la durata del rapporto instaurato e sull'inesistenza di conflitto di interesse in ordine al rapporto istaurato, in relazione a quanto disposto dal codice deontologico forense;
- G) Dichiarazione espressa di accettazione del calcolo dell'onorario, come indicato al successivo art. 9;
- H) Dichiarazione di non avere riportato condanne penali e sanzioni disciplinari irrogate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale nonché di non essere a conoscenza dell'esistenza di eventuali procedimenti in corso per l'irrogazione di dette sanzioni;
- I) Dichiarazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i attestante il Codice Fiscale e la partita I.V.A.;
- J) Indicazione dei recapiti di studio e mobili, indirizzo PEC e E Mail;
- K) Copia di un valido documento di riconoscimento.

La domanda di iscrizione potrà essere inviata a mezzo raccomandata a/r, ovvero a mezzo pasta elettronica certificata all'indirizzo generale@cefpas.postecert.it o presentata *brevi menu* al protocollo del Centro.

Art. 5

Revisione dell'Albo

L'aggiornamento dell'Albo è effettuata ogni due anni e sarà di competenza della Direzione Amministrativa con apposito avviso pubblico per la presentazione di nuove domande.

L'iscrizione all'Albo consegue all'esame favorevole sulla regolarità e completezza delle istanze pervenute e della documentazione allegata, che sarà effettuata da apposita Commissione costituita da tre collaboratori amministrativi dell'Ente.

L'aggiornamento e revisione dell'Albo avverrà con Deliberazione del Direttore del Centro. Le eventuali esclusioni motivate verranno comunicate nei modi di legge agli interessati.

L'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'Albo non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del CEFPAS, nè l'attribuzione di un diritto al professionista in ordine all'eventuale conferimento.

Art. 6

Cancellazione dall'Albo

Il Direttore del Centro dispone la cancellazione dall'Albo dei professionisti o degli studi associati che:

1. Abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'Albo professionale o all'Albo di cui al presente Regolamento;
2. Abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
3. Non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati dal Centro;
4. Siano responsabili di gravi inadempienze;
5. Inoltrino specifica richiesta di cancellazione dall'Albo.

La cancellazione dall'Albo verrà comunicata agli interessati nei modi di legge.

TITOLO III

Affidamento degli incarichi e compensi professionali

Art. 7

Modalità di conferimento degli incarichi

Gli incarichi esterni di patrocinio legale sono conferiti con deliberazione del Direttore del Centro ai professionisti del libero foro, singoli o associati, che risultino iscritti Albo dei legali di fiducia.

La scelta del professionista da incaricare sarà effettuata dal Direttore del Centro, avuto riguardo alle esperienze professionali indicate nel curriculum, alla natura ed alla complessità del contenzioso, nonché al foro di competenza della causa.

Di norma si dovrà evitare il cumulo di incarichi allo stesso professionista. Tuttavia, in casi complementarietà o connessione di giudizi, aventi tutti stessa *causa petendi* o materia, il Centro ha la facoltà di conferire più incarichi allo stesso professionista, allo scopo di assicurare l'uniformità e la coerenza della strategia difensiva.

Di norma non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati esterni, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico richieda conoscenze specifiche in rami diversi del

diritto o la complessità della causa sia tale da rendere opportuna la costituzione di un collegio di difesa.

Per i gradi di giudizio successivi al primo è riconosciuta una preferenza al professionista che ha patrocinato il primo grado, salvo che - indipendentemente dall'esito del precedente grado di giudizio - il rapporto fiduciario possa ritenersi compromesso in conseguenza di negligenze, ritardi, errori o comportamenti del professionista comunque in contrasto con i principi contenuti nel Codice Deontologico Forense o in caso di insanabili divergenze nella individuazione della strategia difensiva.

Nei casi in cui si manifesti la necessità per il Centro di resistere in giudizio, promuovere una lite o un procedimento extragiudiziale, anche nelle forme della mediazione obbligatoria, l'ufficio competente dovrà predisporre una relazione istruttoria documentata nella quale, previa esposizione dei fatti che danno origine alla controversia o, nel caso di resistenza in giudizio, dei fatti riportati nell'atto processuale notificato, sia contenuta la proposta di conferimento incarico a legale esterno finalizzata a promuovere lite o un procedimento extragiudiziale, oppure a resistere in giudizio.

La relazione istruttoria, ai fini di quanto previsto dall'art. 9 della L. n. 27/2012, dovrà essere corredata dalla quantificazione della spesa complessiva da sostenere ai fini della corretta imputazione dell'impegno nella relativa voce del bilancio, secondo le modalità contenute nel successivo articolo 5 del presente Regolamento.

In tal senso occorrerà determinare, nel massimo ed in via presuntiva, applicando le riduzioni percentuali previste nel presente Regolamento, il costo complessivo dell'incarico legale comprensivo di tutte le voci di spesa a titolo di competenze, onorari di difesa, C.P.A., IVA, spese forfettarie, spese di giustizia e qualsiasi altra voce prevedibile che possa incidere sulla relativa spesa. A tal fine il professionista prescelto, sulla base di una prima valutazione degli atti, dovrà rendere edotto il Centro del grado di complessità dell'incarico stesso, comunicando il valore della controversia e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fine alla conclusione dell'incarico.

Al contempo il professionista è tenuto a comunicare i dati della polizza assicurativa professionale.

Ravvisata la necessità di conferire un incarico il Centro, assicurando tendenzialmente la rotazione tra i legali iscritti all'Albo, individuerà il professionista in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico nel rispetto dei principi che seguono:

- *Specializzazioni ed esperienze risultanti nel curriculum;*
- *Foro di competenza della causa da affidare;*
- *Casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto, o nel caso di riassunzione del giudizio interrotto;*
- *Esito favorevole per il Centro nel precedente grado di giudizio;*
- *Specificata e comprovata esperienza del professionista adeguata alla fattispecie dell'incarico da conferire;*
- *Mantenimento in capo al medesimo professionista, ove tecnicamente possibile, di tutti i gradi di giudizio.*

Art. 8

Rapporti con i legali

Il Centro, per il tramite degli uffici preposti, subito dopo la formalizzazione dell'incarico trasmette al professionista incaricato tutti gli atti e la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico stesso, unitamente ad una copia conforme dell'atto deliberativo di incarico ed originale della procura *ad litem*.

I professionisti esterni incaricati sono tenuti ad aggiornare costantemente il Centro sull'attività svolta in ordine all'incarico ricevuto trasmettendo atti e verbali di causa oltre che, periodicamente con cadenza almeno annuale, una relazione sullo stato del giudizio in corso nella quale esprimere una valutazione del rischio di soccombenza, nonché comunicando ogni altro elemento utile al riguardo.

I professionisti incaricati della difesa si obbligano, inoltre, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo, a:

- fornire parere scritto in ordine ad eventuali proposte transattive e/o conciliative;
- in caso di soccombenza, anche parziale, rimettere motivato parere ai fini della valutazione della sussistenza degli elementi e presupposti per la proposizione del gravame, evidenziando i profili di fatto e di diritto che potrebbero formare oggetto d'impugnazione.

Art. 9

Criteri di determinazione del compenso. Acconto sugli onorari.

Per ciascun incarico legale da conferire, necessario per promuovere una lite o una attività extragiudiziale, o per resistere in giudizio, il calcolo della relativa spesa avviene seguendo lo schema seguente, da riportare nella relazione istruttoria.

Ai fini della determinazione degli importi da applicare si terrà conto della tipologia del contenzioso, del grado del giudizio e dei differenti scaglioni in relazione al valore della causa.

A tal proposito si precisa che le cause eccedenti il valore di € 4.000.000,00 verranno fatte rientrare nello scaglione da 2 a 4 milioni.

Le cause di valore indeterminabile si considerano rientranti nello scaglione di valore da € 26.000,00 ad € 52.000,00.

Nei casi in cui per la difesa in giudizio del Centro il professionista debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, le spese di quest'ultimo saranno a carico dello stesso professionista incaricato senza ulteriori oneri per l'amministrazione. Verrà fatta eccezione per i giudizi dinanzi la Corte di Cassazione e per quelli dinanzi ad organi giurisdizionali al di fuori del territorio della Regione siciliana. In queste ultime ipotesi, le spese di domiciliazione saranno preventivamente comunicate dal professionista al momento del conferimento dell'incarico ed indicate nella relazione istruttoria ai fini dell'impegno di spesa da assumere. Tali spese vengono quantificate forfettariamente in € 500,00, oltre IVA e CPA, e verranno rimborsate al professionista incaricato al momento della parcella a saldo.

Non sono rimborsate e non sono rimborsabili spese di trasferta relative a giudizi incardinati avanti gli Organi giurisdizionali della Regione Sicilia.

Per il rimborso delle spese di trasferta sostenute dal professionista per incarichi da espletare dinanzi ad Organi Giurisdizionali al di fuori del territorio della Regione Sicilia, si rimanda a quanto previsto in merito dal D.M. n. 55/2014.

Per ciascun incarico legale è prevista la liquidazione di un acconto sugli onorari in misura corrispondente alla somma delle voci "*fase di studio della controversia*" ed "*introduttiva del giudizio*" della tariffa allegata al D.M. 55/2014 ed eventuali s.m.i., applicando la decurtazione del

10% sul valore minimo della tabella, oltre all'importo delle spese di giustizia ove sostenute e rendicontate.

CALCOLO DELLE SPESE LEGALI

A) Voce della tabella di riferimento per i parametri forensi D.M. 55/2014 (G.U. 77/2014) Tabella

n. _____

B) Valore della controversia: compreso fra € _____ a € _____

C) Calcolo degli importi

	Descrizione	Da D.M. 55/2014 (valore minimo)	Riduzione 10%
1	Studio controversia	€ _____	€ _____
2	Introduttiva giudizio	€ _____	€ _____
3	Totale anticipazione su onorario (1+2)		€ _____
4	Istruttoria	€ _____	€ _____
5	Decisionale	€ _____	€ _____
6	Totale saldo a onorario (4+5)		€ _____
7	Totale (3+6)		€ _____
8	Rimborso forfettario (15% su 7)		€ _____
9	Totale competenze (7+8)		€ _____
10	C.P.A. (4% su 9)		€ _____
11	TOTALE (9+10)		€ _____
12	I.V.A. (22% su 11)		€ _____
13	TOTALE (11+12)		€ _____
14	Spese di giustizia (bolli, C.U., etc.)		€ _____
15	Altre spese da rendicontare (trasferte, domiciliazione e altro)		€ _____

*Art. 10**Liquidazione del compensi professionali*

Ai fini della liquidazione e corresponsione dell'acconto previsto il professionista, unitamente alla fattura elettronica, dovrà trasmettere l'atto introduttivo del giudizio, nel caso di liti da promuovere, o l'atto di costituzione in giudizio, nel caso in cui il Centro sia chiamato a resistere ad una lite. Il professionista, inoltre, nel caso abbia sostenuto delle spese di giustizia dovrà rendicontare tali spese allegando copia dei versamenti effettuati.

Al termine dell'attività difensiva, il professionista trasmetterà al Centro, il provvedimento con cui è stato definito il giudizio, una breve relazione a commento sul provvedimento pronunciato dalla Autorità, evidenziando nel caso di soccombenza la eventuale sussistenza di elementi e presupposti per sostenere il gravame, e la fattura elettronica a saldo degli onorari spettanti.

Ricevuta la richiesta di pagamento il Centro, per il tramite degli uffici competenti, provvederà alla liquidazione ed al pagamento della fattura, previa verifica degli importi determinati all'atto del conferimento dell'incarico.

*Art. 11**Convenzione con il professionista*

L'affidamento dell'incarico deve essere disciplinato da un'apposita convenzione stipulata con il professionista incaricato.

La convenzione che deve essere stipulata con il professionista incaricato è quella conforme al modello, allegato al presente Regolamento, già precedentemente approvato con Deliberazione del Direttore del Centro n. 673/2016.

TITOLO IV**Norme finali***Art. 12**Registro degli incarichi*

Presso l'Area Amministrativa del Centro è istituito un registro degli incarichi legali, nel quale verranno annotati tutti gli incarichi conferiti con l'indicazione dei dati soggettivi ed oggettivi concernenti l'affidamento (generalità del professionista, oggetto della controversia, estremi dell'atto di conferimento, compenso previsto).

*Art. 13**Affidamenti fiduciari di carattere eccezionale*

Il CEFPAS si riserva la facoltà di affidare incarichi professionali a soggetti non iscritti all'Albo, nei casi in cui si sia ritenuto necessario in funzione della specificità e particolarità dell'incarico da affidare, nonché l'importanza del contenzioso giustifichi un affidamento fiduciario a professionisti e studi legali di chiara e notoria fama.

Art. 14

www.cefpas.it

Pubblicità

Il presente Regolamento verrà pubblicato nell'albo pretorio del CEFPAS ed inserito nel sito web istituzionale del Centro, nonché trasmesso all'Ordine degli avvocati di Caltanissetta per maggiore pubblicità e diffusione.

Art. 15

Trattamento dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. i dati personali dei professionisti incaricati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'incarico professionale che dovesse instaurarsi e saranno raccolti presso l'Area Affari Generali del Centro.

Art. 16

Norma finale e di rinvio

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai rapporti già instaurati con i legali incaricati, sino al completamento e definizione dell'incarico stesso.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normative vigente in materia ed al codice deontologico forense.

Il presente regolamento entra in vigore con la esecutività della relativa Deliberazione di approvazione.